



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-657/19, 8 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:811	Finanzamt D contro E	VIII	rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza		-	principio di neutralità fiscale, principio di interpretazione conforme	prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, diritto esenzione IVA
<b>Classificazione</b>									
diritto secondario: Imposte indirette (Iva)									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo, che agisce per conto dell'«MDK» fornisce perizie sullo stato di bisogno di assistenza da parte di pazienti, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [IVA]. In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se sia sufficiente, affinché un'impresa sia riconosciuta come organismo avente carattere sociale ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [IVA], che essa fornisca prestazioni in qualità di subappaltatore per conto di un organismo riconosciuto dal diritto nazionale come organismo sociale ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [IVA]. In caso di risposta negativa alla questione sub 2a): se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la copertura forfettaria, da parte delle casse malattia e delle casse di assistenza, dei costi di un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [IVA] sia sufficiente affinché anche un subappaltatore di tale organismo sia considerato un organismo riconosciuto. In caso di risposta negativa alle questioni sub 2a) e 2b): se lo Stato membro possa subordinare il riconoscimento come organismo avente carattere sociale alla condizione che il soggetto passivo abbia effettivamente concluso un contratto con un ente di previdenza o assistenza sociale, oppure se per il riconoscimento sia sufficiente che un contratto possa essere concluso in base al diritto nazionale».									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito; tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità.									
<b>Nota redazionale</b>									
Con la sentenza in oggetto, l'Ottava Sezione della Corte di Giustizia ha interpretato l'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. La domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Finanzamt D (in prosieguo: l'«amministrazione tributaria») ed E, in merito all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) con riferimento a talune prestazioni di servizi effettuate da quest'ultima e consistenti nella stesura, in qualità di subappaltatrice del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, di perizie di valutazione della non autosufficienza degli assicurati di tale cassa. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA dovesse essere interpretato nel senso che: -la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza da parte di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, costituisce una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale; -tale disposizione osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni, relative alla redazione delle perizie di valutazione della non autosufficienza, in qualità di subappaltatore, su richiesta di detto servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di redazione di tali perizie sono sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza di cui trattasi, e, in terzo luogo, detto esperto ha la possibilità, in base al diritto interno, di stipulare direttamente con la cassa stessa un contratto avente ad oggetto la redazione delle perizie di cui trattasi al fine di usufruire di detto riconoscimento, ma non si è avvalso di tale possibilità. La Corte di Giustizia richiamando i propri precedenti in Les Jardins de Jouvence, C-335/14, punto 46 e Horizon College, C-434/05, punti 31 e 32 in tema di soggetto destinatario delle operazioni esentate da un lato, e di nuovo Les Jardins de Jouvence, punti 32 e 34 e Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716, punti 28 e 32 in tema di qualità del soggetto fornitore del servizio e discrezionalità degli stati membri nel riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, giunge alle seguenti conclusioni. L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito. Peraltro tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									